



COMUNE DI LULA

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI
DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL

INDICE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E A QUESTI COMPLEMENTARI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione
- Art. 2 Presupposti per l’affidamento dei servizi di progettazione all’esterno dell’Amm.ne
- Art. 3 Prestazioni oggetto di regolamentazione ed esclusioni
- Art. 4 Determinazione dei compensi da porre a base di gara
- Art. 5 Modalità di affidamento dei servizi (per importi inferiori e superiori a 20.000 euro [40.000 euro])
- Art. 6 Commissioni esaminatrici e aggiudicatrici
- Art. 7 Cauzione contrattuale
- Art. 8 Garanzie per responsabilità progettuale
- Art. 9 Convenzioni e lettere d’incarico
- Art. 10 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E COMPLEMENTARI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento si disciplinano le procedure che, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 24, 36, 46, 63, comma 6, 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (Codice degli Appalti) dovranno essere rispettate dai competenti Uffici del Comune di LULA nell’affidamento di incarichi professionali il cui corrispettivo stimato (ai sensi del successivo art. 4) risulti inferiore all’importo di 40.000,00 euro (IVA e oneri contributivi esclusi) e che siano propedeutici alla progettazione ed esecuzione di Lavori ed Opere Pubbliche.

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ALL’ESTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE

1. Quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) carenza di organico di personale tecnico;
- b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori da svolgere;
- c) difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
- d) nel caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
- e) necessità di predisporre progetti che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze.

è possibile ricorrere all’affidamento esterno dei servizi di cui al successivo art. 3 ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice medesimo e precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

- 2. La sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni come richiamata al comma 1 dovrà essere certificata dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 3. La certificazione del R.U.P. dovrà essere vistata dal Dirigente/Funziario Apicale competente per materia (solo nel caso in cui tali figure non coincidano) a cui compete altresì l'adozione della determina di autorizzazione a contrattare.

ARTICOLO 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1. I servizi oggetto di affidamento, alle condizioni di cui al precedente art. 2, sono quelli previsti dall'art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

A) PRESTAZIONI PRINCIPALI

- a) Prestazioni relative alla progettazione FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ed ESECUTIVA;
- b) DIREZIONE DEI LAVORI;
- c) INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL RUP (vedi D.M. Ministero Giustizia 4 aprile 2001);
- d) INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE COMPETENTE ALLA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI;
- e) INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, STATICO e FUNZIONALE (questi solo se non sussiste la possibilità di affidarli a dipendenti del Comune o di altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016).

B) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALI ED ACCESSORIE (elenco esemplificativo non esaustivo)

- e) Redazione STUDI DI FATTIBILITÀ;
- f) SICUREZZA DEI CANTIERI (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione);
- g) FRAZIONAMENTI;
- h) Incarichi GEOLOGICI;
- i) Analisi CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE, AGRONOMICHE ecc.;
- l) Consulenze NATURALISTICHE, ARTISTICHE, STORICHE, ARCHEOLOGICHE ecc..
- m) ALTRI INCARICHI di cui alla Tav. Z2 dell'allegato al DM Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

2. Restano estranei al presente regolamento tutti gli incarichi che, anche se attinenti alla realizzazione di opere pubbliche, sono disciplinati da disposizioni legislative o regolamentari speciali (a titolo esemplificativo le attività di consulenza LEGALE ecc.).

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA PORRE A BASE DI GARA

1. Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni sopra elencate, da porre a base di gara ed assoggettare a ribasso (nei limiti delle leggi vigenti se esistenti) dovrà essere calcolato di norma con riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)"
2. Gli importi di cui sopra saranno assoggettati ad un unico ribasso d'asta relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'affidamento dei servizi verrà attribuito, con determina del dirigente competente/funziario apicale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, contenente la motivazione del conferimento al professionista e sulla base del procedimento di seguito specificato.
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo le seguenti procedure: potranno essere affidati direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, su proposta del RUP (previa verifica dell'idoneità tecnica del soggetto da incaricare) con il preventivo visto del Dirigente/funziario apicale competente per materia (se diverso) a cui competerà anche l'adozione della delibera di autorizzazione a contrattare, utilizzando prioritariamente l'elenco dei professionisti, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87 del

02.11.2016 e soggetto ad aggiornamento trimestrale

L'affidamento diretto deve avvenire con obbligo di adeguata motivazione, sulla base di uno o più sei seguenti presupposti e principi:

- a) principio di rotazione;
- b) disponibilità all'espletamento dell'incarico nei termini necessari all'Amm.ne Com.le;
- c) idoneità curriculare;
- d) specificità della prestazione;
- e) parità di trattamento;
- f) non discriminazione.

In alternativa e/o ad integrazione dei principi di cui sopra il Responsabile Unico del Procedimento potrà effettuare una selezione tra almeno cinque candidati ritenuti idonei utilizzando prioritariamente l'apposito elenco aperto di operatori economici predisposti dalla Stazione Appaltante (Ufficio Tecnico).

In caso di carenza di professionalità adeguate, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà fare ricorso a specifiche indagini di mercato, precedute da idonee forme di pubblicità, caratterizzate da una eventuale successiva selezione, tra i candidati ritenuti idonei, mediante "sorteggio" da svolgersi in seduta pubblica.

Nel ricorso alla procedura di gara i requisiti necessari dovranno essere selezionati (per entità e natura) in rapporto alle specificità del servizio oggetto di affidamento sulla base di una valutazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento.

Saranno presi in considerazione solo progettazioni o servizi svolti su opere simili. La similarità verrà dedotta in base alla classificazione omogenea contenuta nell'all. O del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso di associazioni o società di professionisti dovrà rilevare la sola esperienza curriculare dei componenti fisici che compongono l'associazione o la società candidata e che verranno effettivamente impegnati nello svolgimento del servizio (sulla base di una specifica dichiarazione);

Ai soggetti da invitare dovrà essere richiesto di fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno personalmente i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Nel caso di precedenti servizi svolti in associazione (o in società) sarà pesata la sola quota parte della specifica prestazione svolta dai singoli professionisti candidati. In questo caso sia la prestazione svolta sia la quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non computazione della stessa.

In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, questi devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

B) SCELTA

La selezione del soggetto a cui conferire l'incarico per l'espletamento di Servizio dovrà avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.

La selezione del candidato compete ad un apposita Commissione disciplinata dal successivo art. 6, mentre l'atto formale di affidamento è riservato al dirigente/funziario apicale competente per settore, su iniziativa del RUP.

ARTICOLO 6 - COMMISSIONI ESAMINATRICI ED AGGIUDICATRICI

1. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto espletate direttamente dal RUP in concerto con il dirigente/funziario apicale competente per settore, gli affidamenti dei servizi di cui al presente regolamento dovranno essere espletati da specifiche Commissioni Giudicatrici a cui compete l'esame e la scelta dei candidati.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono così costituite:

A) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base del prezzo più basso:

- Dirigente/funziario apicale *presidente*
- Responsabile Unico del Procedimento *componente*
- Altro funzionario/dipendente com.le
- (o di altra Amm.ne pubblica) *componente*

Nel caso in cui il Dirigente/funziario apicale ed il RUP coincidano soggettivamente il secondo componente della commissione sarà un dipendente del Comune (possibilmente tecnico).

B) nel caso in cui l'affidamento del servizio venga effettuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione Giudicatrice deve essere composta secondo le prescrizioni contenute nell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. In particolare la Commissione è presieduta di norma da un dirigente del Comune e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario comunale incaricato di funzioni Apicali, competente per materia.

I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari comunali. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dalla normativa vigente in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero, in subordine, con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

ARTICOLO 7 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Secondo quanto stabilito dall'Autorità (vedi Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010) non potrà essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori.

ARTICOLO 8 - GARANZIE PER RESPONSABILITÀ PROGETTUALE

1. Nei contratti per l'espletamento di servizi di progettazione, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le eventuali varianti
3. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 9 - CONVENZIONI E LETTERE D'INCARICO

1. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, di importo compreso tra 10.000 e 39.999 euro, si procederà alla stipula della convenzione d'incarico che preveda almeno le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in rapporto alla specifica prestazione, a discrezione del dirigente/funziario apicale del settore di competenza:
 - a) Specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
 - b) Corrispettivo computato con lo sconto offerto sull'importo della prestazione, comprensivo degli importi delle spese e delle prestazioni a vacazione, posta a base d'asta (fissata quest'ultima come stabilito nel precedente art. 4);
 - c) Termini di espletamento delle prestazioni previste;
 - e) Previsione delle Garanzie Assicurative di cui all'art. 7;
 - f) Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;

- g) Previsione di clausole risolutive espresse;
 - h) Clausola arbitrale (da inserire solo se ritenuta opportuna);
 - i) Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - l) Clausole riferite alla specificità della prestazione.
2. Per incarichi di importo inferiore a 10.000 euro si potrà procedere all'affidamento del servizio con una lettera d'incarico sottoscritta, per accettazione dal professionista incaricato. Tale lettera d'incarico dovrà contenere, in linea di massima, gli elementi contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di importo superiore a 10.000 euro salvo quelli ritenuti eccessivi in rapporto all'entità specifica della prestazione da espletare.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.